CAMERA DEI DEPUTATI N. 1366

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

—

Ulteriori disposizioni concernenti la finanza pubblica

Presentato il 30 settembre 1994

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente provvedimento reca una serie di misure di razionalizzazione dell'intervento pubblico che per la loro particolare natura non hanno potuto trovare collocazione nell'ambito del disegno di legge « collegato » al disegno di legge finanziaria per l'anno 1995, contestualmente trasmesso al Parlamento, pur essendo finalizzate all'obiettivo generale del riordino della finanza pubblica.

Ciò in applicazione puntuale e coerente delle indicazioni fornite dal Parlamento in sede di risoluzioni con le quali è stato approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria per l'anno 1995.

L'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero della sanità di un Comitato destinato a vigilare sui provvedimenti che coinvolgono la tutela del diritto alla salute, composto da quattro esperti di riconosciuta competenza. La disposizione non comporta maggiori oneri, atteso che le eventuali spese di funzionamento sono fronteggiabili con le esistenti dotazioni dello stato di previsione del medesimo Ministero.

L'articolo 2 contempla una delega per intervenire sui regimi di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare così da definire organicamente e compiutamente il processo strutturale di riforma del sistema pensionistico.

Per quanto riguarda i regimi di previdenza obbligatoria, o di base che dir si voglia, l'intendimento è di pervenire ad una armonizzazione graduale entro il 31 dicembre 1997 avendo a riferimento il modello dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'INPS, con esclusione di quelle gestioni affidate agli enti per i quali sia stata prevista e realizzata la privatizzazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Il processo di omogeneizzazione di cui si è detto è incentrato in tema di computo delle anzianità contributive per l'accesso alle pensioni, dell'individuazione della base pensionabile che dovrà coincidere con quella contributiva, ferma restando l'applicazione del principio del *pro-rata* nel senso di definire, come applicato anche in occasione del decreto legislativo n. 503 del 1992, un doppio binario di liquidazione dei trattamenti pensionistici di cui uno riferito ai periodi anteriori alla riforma qui in considerazione e legato alle previgenti regole e, l'altro, quello successivo, cui si applicano le nuove regole.

Per altro verso, il modello normativo non manca di definire nei suoi principi di delega talune modificazioni da apportare all'assicurazione generale obbligatoria che, ovviamente, per quanto si è detto, dovranno esportarsi agli altri trattamenti pensionistici obbligatori.

Trattasi, in particolare, di ridurre il periodo massimo di accredito per contribuzioni figurative, o convenzionali che fossero, di graduare l'entità del trattamento pensionistico per reversibilità in funzione della consistenza del nucleo familiare superstite, del reddito complessivo al medesimo nucleo riferito, nonché della durata del vincolo matrimoniale e dell'età del coniuge superstite.

L'omogeneizzazione, come dianzi descritta, induce, per logicità, alla revisione dei sistemi di ricongiunzione dei periodi assicurativi che fino ad oggi vengono diversificati proprio e sostanzialmente con riferimento alle diversità delle discipline tra i vari regimi di previdenza obbligatoria.

Del pari risulta occorrente rivedere ed espandere il regime della prosecuzione volontaria che, in atto, a titolo esemplicativo, non è previsto per le forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Infine, nella ricerca di equilibri finanziari delle gestioni previdenziali, peraltro ponderati a indici di sopportabilità per le categorie assicurate, si prefigura un intervento normativo rivolto a revisionare, anche in funzione di armonizzazione, le misure delle aliquote contributive nei diversi settori produttivi.

Quanto poi alla previdenza complementare, la delega è definita secondo appositi princìpi e criteri direttivi in modo da definire in maniera più adeguata il momento della gestione patrimoniale dei fondi e delle disponibilità finanziarie dei medesimi che non può essere direttamente espletata dai fondi, ma affidata, attraverso convenzioni, agli appositi soggetti autorizzati, nonché alle banche, alle società di intermediazione mobiliare ed alle società di gestione di fondi comuni di investimento.

Sul piano dell'attività di controllo sull'operato dei fondi pensione e dei relativi soggetti gestori, la delega conferisce il compito della previsione della figura della banca depositaria al pari di quanto già avviene per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Inoltre, vengono dettati principi di delega in funzione della unificazione dei compiti di vigilanza e controllo sulla previdenza integrativa allo scopo di garantire la continuità dell'azione amministrativa e dell'operatività della vigilanza.

Infine il provvedimento reca la tempistica e le modalità procedurali per l'adozione delle norme delegate, favorendone l'eventuale miglioramento con la possibilità di attivazione di decreti correttivi fino ad un anno dalla data di adozione dei decreti delegati.

Con l'articolo 3 vengono previste talune modificazioni al codice civile, in sostanza dirette a rendere irrinunciabile la prescrizione per lo Stato e gli enti pubblici, nonché ad intervenire in materia di non rilevabilità d'ufficio della prescrizione.

L'articolo 4 è diretto a consentire il superamento della serie di difficoltà di varia natura che attardano e talora paralizzano i processi amministrativi volti alla definizione dei diversi aspetti che caratterizzano le attività liquidatorie di enti pubblici soppressi. In tale contesto viene tra l'altro dato il concreto avvio ad un processo di riconsiderazione della complessa articolazione istituzionale del comparto della ricerca scientifica, che dovrà con-

durre, attraverso la prevista delega legislativa al Governo, ad un disegno di recuperata razionalità ed efficienza dell'intervento pubblico nel settore.

Gli articoli 5, 6 e 7 danno corpo ad una serie di iniziative volte ad assicurare un recupero di funzionalità dell'azione pubblica, con effetti positivi diretti o indotti per la finanza pubblica.

Tale obiettivo viene realizzato proseguendo con l'azione di semplificazione dei procedimenti amministrativi, come già previsto dalla legge n. 537 del 1993; assicurando un maggiore controllo sui bilanci societari e attraverso l'attribuzione di più incisivi poteri ai collegi sindacali, riducendo l'area grigia delle infedeltà delle scritture contabili; riducendo infine il saggio degli interessi legali, riportandolo al 5 per cento come era rimasto per oltre 40 anni, anche in considerazione dell'abbassamento ormai strutturale dei tassi di inflazione, riducendo, pertanto, l'onere a carico del bilancio degli enti pubblici che spesso sono condannati a pagare elevati compensi per il ritardo dell'adempimento.

RELAZIONE TECNICA relativa al disegno di legge A.C. 1366

"Ulteriori disposizioni concernenti la finanza pubblica"

(redatta ai sensi delle risoluzioni parlamentari del 3 agosto 1994 di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria)

Articolo 1

(Istituzione del Comitato per la tutela del diritto alla salute)

La disposizione non comporta maggiori oneri, atteso che le eventuali spese di funzionamento sono fronteggiabili con le disponibilità esistenti nello stato di previsione del Ministero della sanità.

Articolo 2: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE

Previdenza obbligatoria

Dai proposti principi di delega rilevano essenzialmente profili di ordine strutturale, i quali, però, sul piano finanziario, tenuto conto del generale principio del pro-rata, produrranno effetti soprattutto nel lungo periodo. Nell'immediato ai modesti effetti finanziari si affianca, in ogni caso, una forte valenza equitativa derivante dal potenziamento del processo di omogeneizzazione tra i diversi regimi.

Previdenza complementare

I proposti principi di delega riguardano oltre ai profili gestionali e della vigilanza, anche la revisione della disciplina del sistema, prevedendo, fra l'altro, una estensione delle risorse agevolate destinabili ai fondi e la definitiva eliminazione della tassa del 15 per cento sui versamenti ai fondi medesimi. Nel rispetto dei principi costituzionali di copertura delle leggi comportanti maggiori oneri o minori entrate, l'effetto di tali modifiche dovrà trovare adeguata compensazione finanziaria, con aumenti di entrate o riduzioni di spese tenuto anche conto dell'altro principio della delega, secondo il quale il regime dei fondi pensione dovrà risultare fiscalmente neutrale. La relativa copertura finanziaria dovrà, quindi, essere, contestualmente assicurata nell'attuazione di tale principio nell'ambito del decreto legislativo di attuazione.

Art. 3

Le norme di cui all'art. 3 sono finalizzate a rendere irrinunciabile la prescrizione per lo Stato e gli enti pubblici, nonchè ad intervenire in materia di non rilevabilità d'ufficio della prescrizione.

Dette disposizioni determinano, a regime, economie di spesa a beneficio dell'Erario non quantificabili preventivamente.

Art. 4

Con l'art. 4 si provvede a realizzare un'azione di semplificazione e miglioramento delle procedure connesse con l'attività liquidatoria degli enti pubblici soppressi. Attraverso la prevista delega legislativa del Governo viene dato inizio ad un processo di riordino del comparto della ricerca scientifica finalizzato a razionalizzare l'intevento pubblico nel settore.

Dette disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato. L'attuazione dei principi contenuti nella delega, peraltro, potrebbero comportare economie di spesa pubblica sia pure al momento non quantificabili.

Artt. 5 e 6

Con l'art. 5 vengono previste norme di semplificazione dei procedimenti amministrativi ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993.

Con l'art. 6 vengono modificate alcune norme del codice civile concernenti la disciplina del Collegio sindacale.

Dette disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato

Art. 7

Con il comma 1 viene ridotto, per il 1995, il saggio degli interessi legali al 5% annuo e viene previsto un criterio di rideterminazione dello stesso che tenga conto del tasso programmato d'inflazione.

Con il comma 2 viene introdotta una nuova norma nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (approvate con R.D. n. 1368/1941 e successive modificazioni) relativa ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali.

Dette disposizioni determinano economie di spesa sul bilancio dello Stato e degli enti pubblici, al momento non quantificabili.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione del Comitato per la tutela del diritto alla salute).

1. È istituito presso il Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria, un Comitato per la tutela del diritto alla salute dei cittadini. Il Comitato è costituito da quattro membri, nominati dal Ministro della sanità tra persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di tutela del diritto alla salute dei cittadini.

2. Il Comitato:

a) svolge funzioni di consulenza e proposta nei confronti del Ministro della sanità sui provvedimenti che coinvolgono la tematica del diritto alla salute dei cittadini;

b) esamina e pone in comparazione i risultati delle iniziative assunte a livello locale per la concreta attuazione del diritto alla salute, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di riforma del sistema di previdenza obbligatoria e complementare).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti a riformare il sistema previdenziale italiano sia obbligatorio che complementare, in via strutturale ridisegnando le prestazioni di ciascuno dei livelli previdenziali e la loro correlazione con i versamenti contributivi, le flessibilità temporali rela-

tive alla fruizione delle prestazioni e le normative fiscali e degli oneri sociali. In particolare relativamente al sistema obbligatorio si perseguirà, nell'affermazione del valore della solidarietà generale e tra le diverse gestioni, l'equilibrio finanziario ad aliquote sostenibili di contribuzione e compatibili nel rendimento – nella salvaguardia dei diritti acquisiti con osservanza del principio del *pro-rata* – nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione degli oneri che, derivando da misure perseguenti fini di solidarietà generale o conseguenti a scelte di politica economica, devono far carico alla fiscalità generale, compatibilmente con le esigenze del risanamento della finanza pubblica;

b) armonizzazione graduale entro il 31 dicembre 1997 verso il modello dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di tutti i trattamenti pensionistici obbligatori dei settori pubblico e privato. Il processo di armonizzazione dovrà riguardare la normativa in materia di contributi e di computo delle anzianità contributive per l'accesso alle prestazioni di base pensionabile, con coincidenza fra base contributiva e base pensionabile. Nell'ambito del processo di omogeneizzazione il modello di assicurazione generale obbligatoria sarà adeguato ai seguenti interventi:

1) revisione del meccanismo della contribuzione figurativa e delle anzianità convenzionali, con riduzione del periodo massimo complessivo accreditabile;

2) introduzione di criteri di graduazione della pensione di reversibilità in funzione della consistenza e del reddito del nucleo familiare superstite, della durata del matrimonio e dell'età del coniuge superstite;

3) revisione dei sistemi di ricongiunzione dei periodi assicurativi e della prosecuzione volontaria;

4) revisione e armonizzazione della misura delle aliquote contributive nei diversi settori produttivi;

c) riformulazione dell'elenco delle attività cosiddette « usuranti » al fine di ridurre per queste categorie l'età di pensionamento senza aggravio di oneri a carico della finanza pubblica;

d) accelerazione dei tempi previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai fini dell'allineamento del settore pubblico a quello privato in materia di requisito contributivo minimo per l'accesso al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

3. Le disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi fino ad un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi.

4. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina recata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la gestione delle disponibilità dei fondi pensione deve avvenire esclusivamente attraverso convenzione con i soggetti autorizzati, così da assicurare completa separatezza tra le funzioni proprie del fondo pensione e quelle relative all'attività di gestione delle disponibilità del fondo medesimo;

b) in armonia con i princìpi di concorrenza, consentire anche alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e alle società di gestione dei fondi comuni di investimento di gestire le disponibilità di tutti i fondi pensione, a prescindere dal regime dei contributi e delle prestazioni;

c) per ragioni di stabilità e in armonia con l'evoluzione della disciplina comunitaria, la realizzazione della delega di cui alla precedente lettera *b)* potrà attuarsi attraverso la previsione di riserve di attività, ove necessaria, ovvero la sottoposizione a omogenei regimi di vigilanza;

d) al fine di rafforzare i controlli sull'operato del fondo pensione e dei relativi gestori, prevedere la figura della banca depositaria, al pari di quanto già avviene per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) riunificazione di tutti i compiti di vigilanza e controllo sulla previdenza complementare, con l'eventuale costituzione di una autorità che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dell'operatività della vigilanza;

f) la definitiva eliminazione della tassazione di ingresso, la estensione della deduzione ai lavoratori autonomi, i criteri limite della relativa deducibilità fiscale, un regime di neutralità fiscale dei fondi pensione, l'allineamento della tassazione sulla rendita ai regimi assicurativi similari.

5. Ai decreti legislativi previsti al comma 4 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

ART. 3.

(Modifiche agli articoli 2937 e 2938 del codice civile).

1. Nell'articolo 2937 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'amministrazione dello Stato ed ogni altro ente pubblico non possono rinunziare alla prescrizione ».

2. Nell'articolo 2938 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo i casi in cui parte del processo siano l'amministrazione dello Stato o altri enti pubblici ».

ART. 4.

(Enti in liquidazione affidati a commissari liquidatori).

1. Entro la data di scadenza dell'incarico commissariale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione liquidatoria con l'elenco dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso degli enti con l'indicazione dei relativi titoli, nonché un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime. Il commissario indica distintamente i crediti che ritiene di ammettere e i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi. I crediti oggetto di contenzioso rientrano tra i non ammessi. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il commissario liquidatore deve definire il contenzioso tributario ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, ed esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Non si fa luogo al recupero di crediti o al pagamento di debiti quando l'importo delle singole partite è inferiore a lire centomila.

3. Dei crediti non ammessi o ammessi con riserva il commissario dà immediata notizia ai titolari e contestualmente presenta loro una proposta di concordato, con l'indicazione della percentuale offerta e del tempo del pagamento. Entro e non oltre il 30 settembre 1995, i creditori devono far pervenire la loro dichiarazione di dissenso; in mancanza si ritengono consenzienti.

4. Entro il 30 ottobre 1995, il commissario presenta al Ministro del tesoro una relazione dettagliata sull'esito della proposta di concordato indicando le somme destinate al pagamento dei creditori che non abbiano aderito al concordato e dei creditori in esecuzione del concordato. Non oltre il 31 dicembre 1995, il Ministro accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge e stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, nonché le modalità in base alle quali dovranno essere pagati i debiti accertati con sentenza passata in giudicato.

5. La liquidazione dell'attivo deve essere compiuta entro e non oltre il 31 dicembre 1995. Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il commissario procede alla cessione a trattativa privata, in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni ed integrazioni, alle società costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, dei beni degli enti al prezzo stabilito nella perizia posta a base nell'ultimo esperimento di gara. In mancanza, il prezzo viene determinato dall'Ufficio tecnico erariale (UTE).

6. Cessata l'attività del commissario liquidatore, le somme destinate al pagamento dei debiti ancora oggetto di contenzioso sono depositate in un conto della Tesoreria dal quale dovranno essere eseguiti i prelevamenti secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 4 del presente articolo. Le gestioni liquidatorie che non risultano chiuse in base alle disposizioni del presente articolo sono assunte dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

7. Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti di cui al presente articolo devono presentare al commissario liquidatore la propria domanda di riconoscimento di crediti e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose entro il 30 giugno 1995.

8. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1995 uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare anche mediante riordinamento:

a) gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate;

b) la disciplina ed il numero degli enti e delle istituzioni facenti parte del comparto della ricerca, in vista della costituzione di un polo unitario sotto la vigilanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. A tale riordino del comparto ed alla ristrutturazione degli enti, ivi compreso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), si provvede con decreti adottati sulla proposta congiunta dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.

9. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in quanto compatibili con la specificità delle funzioni svolte dagli enti indicati nel comma 8, lettere *a)* e *b)*:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

c) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti ed al raggiungimento di specifici obiettivi;

d) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale.

10. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e

al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

11. All'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: « della maggioranza di esso » sono sostituite dalle seguenti: « eserciti il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ». All'articolo 11, comma 2, della predetta legge n. 1404 del 1956, le parole: « si avvale » sono sostituite dalle seguenti: « può avvalersi anche ».

ART. 5.

(Semplificazione dell'azione amministrativa).

1. Ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi individuati dal Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con i Ministri interessati.

ART. 6.

(Collegio sindacale).

1. Nel primo comma dell'articolo 2403 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime ».

2. Nel terzo comma dell'articolo 2403 del codice civile sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché chiedere agli amministratori e ai dipendenti della società ed ai terzi, che con questa abbiano rapporti contrattuali, documenti e notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari, che ritengono utili all'adempimento dei loro doveri. Delle richieste deve essere preventivamente informato il presidente del collegio ».

3. Il quarto comma dell'articolo 2403 del codice civile è abrogato.

4. Nel primo comma dell'articolo 2427 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 18-*bis*) l'attestazione che tutte le operazioni poste in essere, direttamente o indirettamente, dalla società risultano nelle scritture contabili ».

5. Nel secondo comma dell'articolo 2429 del codice civile, dopo le parole: « sulla tenuta della contabilità », sono aggiunte le seguenti: « con particolare riguardo alla chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio nel suo complesso »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudizio può contenere eccezioni e riserve ».

6. Nel terzo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile la cifra « 14, » è soppressa.

7. L'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In deroga all'articolo 2400, terzo comma, del codice civile, fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del registro dei revisori contabili, i sindaci dovranno essere scelti tra coloro che hanno i requisiti per essere iscritti nel registro stesso e che nei termini e con le modalità di legge hanno fatto richiesta di iscrizione. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fanno parte di collegi sindacali restano in carica fino alla cessazione dell'ufficio per qualsiasi causa, pur se non in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

ART. 7.

(Misura degli interessi legali).

1. In deroga al primo comma dell'articolo 1284 del codice civile, per il 1995 il saggio degli interessi legali è del 5 per cento in ragione di anno. Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre dell'anno solare antecedente l'anno di riferimento, determina il saggio degli interessi legali, tenuto conto del tasso programmato di

inflazione. In assenza di determinazione continua ad applicarsi il saggio degli interessi legali vigente.

2. Nelle disposizioni per l'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, *dopo l'articolo 151 è inserito il seguente:*

« ART. 151-*bis*. – *(Divieto di compensazione delle spese)*. — Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, e salvo il caso di soccombenza reciproca, non si applica l'articolo 93, secondo comma, del codice di procedura civile ».

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.